REGOLAMENTO (CEE) N. 3081/85 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1985

che deroga al regolamento (CEE) n. 1303/83 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/85 [4], il titolo d'importazione per i prodotti elencati nel suddetto paragrafo obbliga ad importare dal paese di origine in esso indicato; che, in previsione dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, per i prodotti originari di questi paesi non saranno richiesti titoli d'importazione a partire dal 1° marzo 1986;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1303/83, i titoli di importazione sono validi per tre mesi; che i titoli relativi a prodotti originari della Spagna o del Portogallo non possono essere validi oltre il 28 febbraio 1986;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1303/83, il titolare può chiedere che il paese di origine modificato sia indicato nel titolo; che, se il titolare chiede che la Spagna o il Portogallo figurino come paese d'origine, il titolo sostitutivo non può essere valido oltre il 28 febbraio 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1303/83, per i prodotti elencati nell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, l'ultimo giorno di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, non può essere successivo al 28 febbraio 1986 se i titoli di importazione obbligano ad importare dalla Spagna o dal Portogallo.

2. Se un titolare chiede che un paese d'origine sia modificato, in modo che il titolo sostitutivo obblighi ad importare dalla Spagna o dal Portogallo, la data di scadenza della validità è, in deroga all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1303/83, il 28 febbraio 1986 nei casi in cui la validità dei titoli originali scade ad una data successiva al 28 febbraio 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
[3] GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
[4] GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 43.